



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 398 DEL 26/03/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

NORD LEGNO S.R.L. – STABILIMENTO DI PIAZZA GIGLIOLI N. 5 - LOC. CARPANÈ IN COMUNE DI VALBRENDA (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Nord Legno S.r.l. (p.i.:00730820248) risulta iscritta al n. 7/2010 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 170/ Acqua Suolo Rifiuti /15 del 12/10/2015, per lo stabilimento di Piazza Giglioli n. 5 - Loc. Carpanè in Comune di Valbrenta (VI), per il recupero di rifiuti della tipologia di cui al punto 9.1 (R13, R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 08/03/2020 compreso;

la Ditta in oggetto, (con nota acquisita agli atti con prot. n. del 12120 del 13/03/2020) ha presentato la richiesta di rinnovo dell'iscrizione dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per lo stabilimento di Piazza Giglioli n. 5 - Loc. Carpanè in Comune di Valbrenta (VI). Nella medesima nota la Ditta ha inviato l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dichiarando che non sono intervenute modifiche all'attività rispetto a quanto già legittimato.

Ritenuto che, per le operazioni di cui al punto 9.1 (R13, R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2019 come determinati dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Viste le garanzie finanziarie (deposito cauzionale di € 1044,00) previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/20146 acquisite agli atti con prot. n.67234 del 07/10/2015.

Visti:

D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. del 05/02/1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

D.M. del 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

D.M. del 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di

competenza regionale”;

L.R. del Veneto del 21/01/2000 n. 3 e s.m.i. “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

L.R. del Veneto del 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

DETERMINA

1) di rinnovare alla Ditta Nord Legno S.r.l. (p.i.: 00730820248), per lo stabilimento di Piazza Giglioli n. 5 - Loc. Carpanè in Comune di Valbrenta (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata al n. 7/2010 per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

1)	Tipologia D.M. 05/02/1998 allegato 1, suball.1	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
	Codice C.E.R.	150103
	Attività di recupero (D.M. 05/02/1998)	9.1.3.a) - (R13, R3)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	50 t
	Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)	100 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili, in messa in riserva istantanea R13, nell’impianto è pari a 50 tonnellate.
- b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall’attività è pari a 2,2 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- c) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10 tonnellate/giorno.
- d) Il presente provvedimento ha validità fino al **08/03/2025** compreso.

2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia copia del rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione del beneficiario e successiva restituzione; Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

- a) inviare copia del versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
- b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni (90 giorni prima della scadenza) e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana .

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 26/03/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI